

REGOLAMENTO (CE) N. 1158/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 1995****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1133/95 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1147/95⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1133/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 50 000 tonnellate di farina di segala verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/95⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1133/95 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 112 del 19. 5. 1995, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 114 del 20. 5. 1995, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 106 dell'11. 5. 1995, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.